

Decreto legislativo
concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone
a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino per la concessione
di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare
a sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi in atto
(del 3 giugno 2009)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1 ¹A garanzia della linea di credito complessiva di 30 milioni di franchi messa a disposizione dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito BancaStato) per la concessione di crediti a favore di piccole e medie imprese che intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell'ambito della linea di credito.

²La garanzia dello Stato è pari a 1/3 di ogni singolo credito erogato da BancaStato nell'ambito della linea di credito; l'importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato può raggiungere al massimo 10 milioni di franchi.

³La garanzia dello Stato è concessa per crediti erogati da BancaStato nel corso di un periodo di dodici mesi; tenuto conto dell'evoluzione economica e nei limiti dell'importo complessivo di cui al cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo per al massimo altri dodici mesi.

⁴Ogni fideiussione solidale rilasciata dallo Stato a favore di BancaStato ha una durata minima di cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.

⁵BancaStato è responsabile della gestione della linea di credito complessiva come pure della definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti. Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull'utilizzo del credito.

Art. 2 ¹La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.

²Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni.

Art. 3 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore. ¹⁾

Publicato nel BU **2009**, 342.

Note:

1) Entrata in vigore: 3 agosto 2009 - BU 2009, 342.